

DATA: 10.01.2026

SELEZIONE

CONTRAENTE A

CIRCOSTANZIALE

ROMANTICA

LAVORATIVA

AMICALE

FAMILIARE

CONVIVENZA

57%

COPPIA

39

LA VOSTRA PERCENTUALE DI AFFINITÀ INTERPERSONALE

CONTRAENTE B

CIRCOSTANZIALE

ROMANTICA

LAVORATIVA

AMICALE

FAMILIARE

CONVIVENZA

13%

Rappresentazione cartesiana dei parametri di conduttanza dei due esercenti rilevati durante il minuto di analisi

MAX 206 μmhos
MED 103 μmhos
0 60s

— CONTRAENTE A - - CONTRAENTE B

ID DELLA COPPIA	FASCIA	AFFINITÀ	RISCHIO	PREMIO	LA VOSTRA FASCIA
<div><div>IL VOSTRO LEGAME</div><div></div><div>ID personalizzato in base ai valori di conduttanza e alla percentuale di affinità di coppia</div></div>	I	75-100%	MINIMO	250€	<div><div>FASCIA DI RISCHIO</div><div>III</div><div>Sulla base dell'analisi il vostro rischio interpersonale è: SIGNIFICATIVO</div><div>Il contraente con tendenza alla disfunzionalità: NESSUNO</div><div>Il vostro premio assicurativo ammonta a: 750,00€</div></div>
	II	50-75%	MODERATO	500€	
	III	25-50%	SIGNIFICATIVO	750€	
	IV	0-25%	CATASTROFICO	1.000€	

ASSET INSTABILE, REGGETE PER MIRACOLO. GODETEVI IL PRESENTE, MA NON FATE PROGETTI A LUNGO TERMINE SENZA AVER FIRMATO IL CONTRATTO.

PROCEDURA REGOLAMENTAZIONE DELLA RELAZIONE AMICALE

FASCIA 1: PATTO DI LEALTÀ BASE

Il minimo sindacale per la sussistenza del vincolo amicale: protocolli di puntualità, solvibilità e rispetto materiale.

Art. 1.1 - Protocollo di Tolleranza Cronometrica e Sanzionamento del Ritardo

Negli appuntamenti, eventi sociali o incontri concordati bilateralmente, viene stabilita una franchigia di tolleranza temporale massima e non prorogabile pari a minuti 15 (quindici) rispetto all'orario fissato. Qualora il ritardo superi tale soglia temporale senza che sia pervenuta una comunicazione preventiva e giustificativa, la Parte in attesa matura il diritto all'annullamento unilaterale dell'incontro o, in alternativa, all'applicazione di una sanzione materiale compensativa (a titolo esemplificativo: saldo dell'intera consumazione o del titolo di ingresso a carico esclusivo del ritardatario).

Art. 1.2 - Regolamentazione della Solvibilità Immediata per Micro-Transazioni

Nell'eventualità di anticipo spese da parte di un Soggetto per conto dell'altro (biglietti cinema, cene condivise, servizi di trasporto), il rimborso del debito maturato deve avvenire entro un termine perentorio di 24 (ventiquattro) ore lavorative tramite bonifico istantaneo o pagamento digitale tracciabile. Qualsiasi impegno verbale generico di restituzione ("poi ti do") privo di data certa è considerato nullo e autorizza il creditore all'immediato sollecito formale.

Art. 1.3 - Tracciabilità e Obbligo di Restituzione dei Beni in Comodato d'Uso

Il prestito temporaneo di materiale librario, capi di abbigliamento, accessori o oggetti personali è soggetto all'obbligo tassativo di restituzione nel medesimo stato di conservazione e funzionalità in cui il bene è stato ceduto, entro un termine massimo di 30 (trenta) giorni dalla consegna. È fatto espresso divieto di "sub-prestito" o cessione a terzi soggetti non autorizzati dal proprietario originale, pena l'immediata revoca della fiducia materiale.

Art. 1.4 - Procedura di Annullamento Impegni e Penali per Cancellazione Tardiva

L'annullamento o la rinuncia a un impegno sociale congiunto deve essere comunicato alla controparte con un preavviso minimo di 12 (dodici) ore. La cancellazione "last minute" (inferiore alla soglia di preavviso), se priva di una causa di forza maggiore documentabile e oggettiva, è classificata come "inadempienza organizzativa grave" e impone alla Parte inadempiente l'onere logistico ed economico di ri-organizzare l'incontro a proprie spese.

Art. 1.5 - Contingentamento della Messaggistica Vocale Asincrona

Al fine di tutelare le risorse cognitive e temporali della controparte, è vietato l'invio di note vocali di durata superiore ai 60 (sessanta) secondi ("Soglia di Ascolto Sostenibile"). I contenuti narrativi o logistici che richiedano tempi di esposizione superiori devono essere veicolati obbligatoriamente tramite chiamata telefonica sincrona o testo scritto dettagliato, per consentire una fruizione agevole.

FASCIA 2: PROTOCOLLO DI MANUTENZIONE PREVENTIVA

Regole strutturali per impedire che lievi frizioni (economiche o comportamentali) evolvano in patologie relazionali.

Art. 2.1 - Regolamentazione dello Scarico Emotivo e Verifica della Disponibilità Attentiva

Prima di sottoporre la controparte all'ascolto passivo di problematiche personali complesse, lamentele o sfoghi ("Venting"), il Soggetto emittente ha l'obbligo di verificare preventivamente la disponibilità delle risorse attentive ed emotive dell'altro. È fatto divieto assoluto di monopolizzare la conversazione con monologhi unilaterali qualora la controparte abbia manifestato, verbalmente o non verbalmente, segnali di saturazione, stanchezza o indisponibilità al supporto.

Art. 2.2 - Divieto di Estensione Non Concordata della Partecipazione (Policy "No +1")

In riferimento agli eventi, cene o incontri pattuiti esplicitamente come "esclusivi tra le Parti", è fatto divieto di presentarsi accompagnati da partner sentimentali, familiari, colleghi o terzi amici non previsti, in assenza di una approvazione unanime preventiva e formale. L'alterazione arbitraria del numero o della tipologia dei partecipanti invalida l'impegno e autorizza l'annullamento dell'evento.

Art. 2.3 - Divieto di Giudizio Retroattivo e Critica Non Costruttiva

È interdetto formulare critiche, sentenze morali o analisi "col senno di poi" su scelte passate della controparte che si sono rivelate fallimentari, qualora tali commenti non possiedano una chiara utilità costruttiva per il futuro. L'uso del fallimento altrui al solo scopo di ribadire la propria superiorità analitica o etica è considerato violazione del patto di supporto.

Art. 2.4 - Vincolo di Segretezza e Non-Divulgazione (NDA Amicale)

Le informazioni classificate come "Confidenziali", "Intime" o "Sensibili" condivise durante l'interazione diretta sono coperte da vincolo di segretezza assoluta. È severamente vietato divulgare i dati personali dell'amico anche al proprio partner sentimentale, coniuge o familiare, salvo deroga specifica concessa per comprovato pericolo di vita o incolumità fisica.

Art. 2.5 - Riconoscimento della Pluralità Relazionale e Rinuncia al Possesso

Ciascuna Parte riconosce e garantisce all'altra il pieno diritto di frequentare altri gruppi sociali, coltivare nuove amicizie o dedicarsi ad attività separate senza che ciò generi ritorsioni, gelosie o richieste di giustificazione. L'amicizia è definita come contratto non esclusivo; pertanto, sono vietate rivendicazioni di possesso sul tempo libero altrui o tentativi di monopolio relazionale.

FASCIA 3: REGIME DI FREQUENTAZIONE REGOLAMENTATA

L'amicizia presenta criticità strutturali; si impongono regole rigide su frequenza e modalità di interazione per evitare il collasso.

Art. 3.1 - Divieto di Ibridazione Forzata dei Gruppi Sociali Disomogenei

È fortemente sconsigliata, e soggetta a rigorosa valutazione di rischio, l'unione di cerchie sociali disomogenee (es. colleghi di lavoro e amici d'infanzia) in un unico evento senza un'adeguata verifica di compatibilità. Il promotore dell'evento si assume la responsabilità oggettiva ("Promoter Liability") per eventuali attriti, imbarazzi o disagi generati dall'interazione forzata tra gruppi estranei.

Art. 3.2 - Divieto di Prestito Finanziario Informale e Regolamentazione del Credito

Qualsiasi prestito di denaro di importo superiore alla soglia di micro-transazione ordinaria deve essere tassativamente regolato da accordi scritti che definiscano tempi e modalità di restituzione. È vietato richiedere o concedere prestiti "sulla fiducia" che possano compromettere l'equilibrio del rapporto in caso di insolvenza o ritardo.

Art. 3.3 - Interdizione alla Competizione Comparativa e Tutela dell'Autostima

È fatto divieto assoluto di istituire confronti diretti, competitivi o svalutanti tra i rispettivi traguardi professionali, status economici o successi sentimentali. Il successo o l'avanzamento di un Soggetto non deve essere mai interpretato, commentato o vissuto come una diminuzione del valore o del prestigio sociale dell'altro.

Art. 3.4 - Obbligo di Riscontro Comunicativo Entro Termini Perentori

Anche in periodi di scarsa frequentazione o raffreddamento dei rapporti, le comunicazioni dirette che contengono domande specifiche o proposte logistiche devono ricevere un riscontro, affermativo o negativo, entro 48 (quarantotto) ore dalla ricezione. L'assenza di risposta prolungata ("Ghosting parziale") è classificata come negligenza comunicativa grave e lesiva della dignità altrui.

Art. 3.5 - Divieto di Strumentalizzazione Professionale e Separazione Contabile

È fatto divieto di sfruttare il legame amicale per pretendere sconti, prestazioni lavorative gratuite, consulenze informali o corsie preferenziali legate alla professione della controparte. La sfera professionale e quella amicale devono rimanere contabilmente e proceduralmente separate; ogni prestazione lavorativa deve essere retribuita a prezzo di mercato o esplicitamente offerta come dono spontaneo.

FIRMA

CONTRAENTE A

CONTRAENTE B



Completa la tua polizza
sull'app ALUA Systems